

Condizioni generali Noleggio

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le condizioni generali (CG) sono parte integrante dell'offerta/del contratto e disciplinano il noleggio di impianti di sicurezza tra il cliente (locatario) e Securiton (locatrice).
- 1.2 In caso di contraddizioni tra il contratto e le CG, prevalgono le disposizioni del contratto. Non si applicano eventuali condizioni commerciali del cliente.
- 1.3 Le disposizioni di queste CG che dovessero rivelarsi nulle saranno sostituite dalle parti con nuovi accordi che si avvicinano il più possibile all'effetto legale ed economico perseguito dalle disposizioni nulle.

2. Stipula del contratto e forma scritta

- 2.1 In assenza di accordi diversi, l'offerta è valida 30 giorni.
- 2.2 Il contratto si intende concluso con la firma delle parti o l'invio della conferma d'ordine da parte di Securiton.
- 2.3 Modifiche e integrazioni al contratto devono essere concordate dalle parti in forma scritta. Contestazioni, solleciti, reclami per merce difettosa, ecc. richiedono la forma scritta.

3. Oggetto del noleggio

- 3.1 La locatrice concede in uso al locatario l'oggetto del noleggio definito nell'offerta dettagliata per il periodo di noleggio stabilito.
- 3.2 L'oggetto del noleggio rimane di proprietà della locatrice per tutta la durata del contratto.
- 3.3 La locatrice è autorizzata, previo accordo con il locatario, a ispezionare autonomamente o a fare ispezionare da un incaricato l'oggetto concesso in noleggio in qualsiasi momento. Il locatario è tenuto a permettere lo svolgimento di questa ispezione e ad assistere la locatrice nell'ambito delle proprie possibilità.
- 3.4 Il locatario non è autorizzato a concedere diritti a terzi sull'oggetto del noleggio. Nello specifico, non è autorizzato a subnoleggiare l'oggetto del noleggio, né a darlo in uso a terzi in altri modi.
- 3.5 Il locatario è tenuto a evitare la confisca dell'oggetto del noleggio, in particolare in seguito a pignoramento, ritenzione o sequestro, e a comunicare immediatamente alla locatrice eventuali difficoltà finanziarie, in particolare un'imminente dichiarazione di fallimento, e a segnalare la proprietà della locatrice al competente ufficio esecuzioni e fallimenti o altri terzi. Il locatario deve accollarsi tutte le spese sostenute dalla locatrice per difendersi da eventuali pretese di terzi relative all'oggetto del noleggio.

4. Periodo di noleggio

- 4.1 Il noleggio inizia nella data concordata per la consegna dell'oggetto del noleggio da parte della locatrice e, allo scadere del periodo fisso di noleggio concordato, termina automaticamente con la restituzione dell'oggetto da parte del locatario.

5. Canone di noleggio

- 5.1 I canoni di noleggio (più IVA) devono essere pagati anticipatamente il 1° giorno di ogni mese, a decorrere dalla data prevista nel contratto di noleggio.
- 5.2 Si esclude la compensazione del canone di noleggio con crediti del locatario nei confronti della locatrice.

6. Servizi di sicurezza

- 6.1 La locatrice può richiedere al locatario anche il deposito di una cauzione, oltre al canone di noleggio. La cauzione serve per coprire tutte le eventuali pretese derivanti dal contratto di noleggio e deve essere restituita al locatario al momento della riconsegna dell'oggetto del noleggio nelle condizioni previste dal contratto. La locatrice può rivalersi sul diritto di rimborso della cauzione per compensare i propri crediti non pagati relativi al noleggio.

7. Consegna dell'oggetto del noleggio

- 7.1 La locatrice prepara per il ritiro l'oggetto del noleggio con accessori e istruzioni operative al più tardi entro l'inizio del periodo di noleggio. Al locatario viene concessa la possibilità di ispezionare o fare ispezionare da terzi l'oggetto del noleggio prima del ritiro.
- 7.2 In alternativa, il locatario può incaricare la locatrice della fornitura e dell'installazione dell'oggetto del noleggio con accessori e istruzioni operative. In tal caso si applicano le vigenti CG della locatrice per la fornitura e l'installazione.
- 7.3 Le parti preparano un verbale di presa in consegna che deve essere firmato da entrambe. Il locatario deve segnalare alla locatrice i difetti visibili dell'oggetto del noleggio subito dopo l'esecuzione dell'ispezione e annotarli nel verbale di presa in consegna.

8. Manutenzione e uso/eliminazione dei difetti

- 8.1 Il locatario deve utilizzare l'oggetto del noleggio con cura, conformemente alle istruzioni ricevute. Sono vietati l'uso errato, l'uso improprio e il sovraccarico dell'impianto. Il locatario è tenuto al risarcimento della locatrice per riparazioni, interventi di manutenzione supplementari e anche svalutazioni dovuti a un uso improprio o contrario alla destinazione d'uso. È fatto divieto al locatario di apportare modifiche all'oggetto del noleggio.
- 8.2 Il locatario è il solo responsabile dell'uso e dell'impiego dell'oggetto del noleggio. Di conseguenza, è il solo responsabile anche dell'uso dell'oggetto del noleggio conformemente alle disposizioni di legge, nello specifico della legge sulla protezione dei dati (LPD) e di altre leggi. La locatrice declina ogni responsabilità a tale proposito. Accettando il contratto di noleggio, il locatario dichiara di conoscere e di rispettare le disposizioni di legge.
- 8.3 La locatrice si impegna a eliminare immediatamente i difetti contestati dal locatario alla consegna o successivamente. I difetti contestati in ritardo dalla locatrice possono comportare richieste di risarcimento danni.

9. Esercizio e manutenzione

- 9.1 I costi per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dell'oggetto del noleggio sono inclusi nel contratto di noleggio. Gli interventi di manutenzione all'oggetto del noleggio devono essere effettuati esclusivamente dalla locatrice e il locatario deve consentirne l'esecuzione. Inoltre si applicano le vigenti CG della locatrice per la manutenzione.

10. Restituzione dell'oggetto del noleggio

- 10.1 Al termine del periodo di noleggio il locatario deve restituire l'oggetto del noleggio in buone condizioni nel luogo in cui era stato predisposto il ritiro. Se l'oggetto non viene restituito in buone condizioni o viene restituito nel luogo sbagliato, la locatrice può addebitare al locatario gli oneri supplementari che ne conseguono. L'oggetto del noleggio è da intendersi come non restituito finché non ne vengono ripristinate le condizioni ottimali. Lo stesso vale nel caso in cui l'oggetto del noleggio venga restituito incompleto.
- 10.2 In caso di ritardo nella restituzione, il locatario deve pagare il noleggio per ogni settimana di ritardo iniziata. Sono fatti espressamente salvi ulteriori diritti della locatrice al risarcimento dei danni.
- 10.3 Se il locatario è in ritardo con la restituzione dell'oggetto del noleggio, la locatrice è autorizzata anche a recuperare l'oggetto a spese del locatario.
- 10.4 Alla restituzione, l'oggetto del noleggio viene ispezionato dalla locatrice in presenza del locatario. Il risultato dell'ispezione deve essere messo per iscritto e firmato da entrambe le parti. Se le parti non raggiungono un accordo in merito alla produzione del verbale di consegna, l'oggetto del noleggio deve essere fatto ispezionare da un esperto su richiesta di una delle parti. L'esperto deve accertare l'entità dei difetti e danni e indicare una stima dei costi per la loro eliminazione e del tempo tecnico necessario per gli interventi, quindi deve mettere i propri rilevamenti per iscritto in una perizia. La perizia dell'esperto è vincolante per entrambe le parti. L'esperto stabilisce altresì chi deve sostenere i costi della perizia.

11. Assunzione del rischio, responsabilità civile e assicurazioni

- 11.1 Per l'intera durata del noleggio il locatario si assume il rischio di danni accidentali, perdita e smarrimento dell'oggetto del noleggio e, qualora si verificano tali evenienze, è tenuto a informarne immediatamente la locatrice.
- 11.2 Inoltre, il locatario risponde di qualsiasi danno nei confronti di terzi, causato dall'uso dell'oggetto del noleggio o connesso allo stesso. Se terzi avanzano pretese nei confronti della locatrice a causa di un evento dannoso, questa può rivalersi sul locatario.
- 11.3 Il locatario deve stipulare autonomamente le necessarie assicurazioni a copertura dei danni e ne deve sostenere i relativi costi.
- 11.4 Per danni derivanti dalla responsabilità civile aziendale, per danni alle persone e alle cose la locatrice è assicurata complessivamente fino alla somma forfettaria massima di 30 milioni di franchi. Per danni patrimoniali le prestazioni sono limitate a 3 milioni di franchi. È esclusa ogni ulteriore responsabilità della locatrice.

- 11.5 Resta riservata la responsabilità delle parti per i danni dovuti a un comportamento doloso o gravemente negligente.

12. Mora e altre violazioni contrattuali

- 12.1 Se il locatario è in mora con i pagamenti del canone di noleggio, la locatrice, previo sollecito scritto e scaduto il termine supplementare concesso nel sollecito, è autorizzata a risolvere il contratto di noleggio senza preavviso. Il locatario deve quindi risarcire alla locatrice tutti i danni derivanti, in particolare saldare i canoni di noleggio mancanti entro la scadenza della durata ordinaria del contratto.
- 12.2 In caso di mora si applica inoltre un interesse di mora del 5%.
- 12.3 La locatrice ha diritto alla risoluzione del contratto senza preavviso anche per altri motivi importanti, ovvero qualora il locatario non adempia ai propri obblighi contrattuali nemmeno in seguito a sollecito e fissazione di un termine supplementare.

13. Diritto di firma

- 13.1 Le persone fisiche che sottoscrivono il contratto a nome delle parti confermano con la propria firma di essere autorizzate e legittimate a vincolare in modo giuridicamente valido le rispettive parti.

14. Diritto applicabile e foro competente

- 14.1 Si applica il diritto svizzero. Salvo diversamente previsto dal diritto cogente, il foro competente è Berna. La locatrice ha il diritto di citare in giudizio il locatario nel luogo in cui si trova l'oggetto del noleggio.
- 14.2 In caso di dubbio o in sede di giudizio fa stato la versione tedesca delle CG.